

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PELLEGRINO TERME

Codice Ministeriale: BGIC87100V – Codice Fiscale: 94015540167 via Vittorio Veneto, 29 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) bgic87100v@istruzione.it - bgic87100v@pec.istruzione.it tel. e fax. 034521132 -0345 21491 www.icsanpellegrino.edu.it





REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.

INDICE

PREMESSA	pag.	3
LEGGE 17/2017	.pag.	3
BULLISMO	pag.	4
CYBERBULLISMO	pag.	4
RIFERIMENTI NORMATIVI	pag.	5
RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE	pag.	6
INTERVENTI E PROCEDURE IN CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO	pag.	7

PREMESSA

Il seguente Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017¹.

Essa costituisce la necessaria integrazione alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 2015 richiesta dal continuo e rapido progredire delle nuove tecnologie. Una situazione, da questo punto di vista, in continua evoluzione e che pone la scuola di fronte a sfide educative inedite che richiedono una pluralità di risposte di tipo tecnologico, pedagogico e normativo.

LEGGE 17/2017

Oltre alla definizione dell'espressione di cyberbullismo, qui riportata più avanti, il provvedimento introduce le ulteriori seguenti novità:

- Oscuramento del web (Art. 2): la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo (Artt. 4 e 5): in ogni istituto tra i docenti sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p. [abrogato]), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e

¹ La L. 71/2017 all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo. (da Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR, Ottobre 2010, pag. 13)

BULLISMO

Tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale e spesso messo in atto a scuola, il bullismo, secondo la definizione del 1995 di Sharp e Smith, è «un comportamento che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare. Spesso è persistente, può durare settimane, mesi o persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime». (Sharp e Smith, 1995).

Esso, pertanto, non va confuso con i semplici screzi e litigi, a volte anche energici, che possono coinvolgere i ragazzi, in quanto presenta alcune caratteristiche distintive imprescindibili, senza le quali non potrebbe essere definito tale, ossia:

- intenzionalità: il bullo mette in atto comportamenti pianificati, atti a offendere e a provocare danni

e sofferenza alla vittima.

- persistenza nel tempo: gli episodi di prepotenza sono ripetuti nel tempo e con frequenza.
- asimmetria nella relazione: vi è una disuguaglianza fisica, psicologica e sociale tra il bullo e la vittima; mentre il primo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce,

la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

Il bullismo, inoltre, può manifestarsi in modo differente:

- fisico: con atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- * relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Gli episodi di bullismo avvengono con maggiore frequenza negli ambienti scolastici, in generale nei <u>luoghi isolati e poco sorvegliati</u> (corridoi, bagni, palestre, spogliatoi, cortile). Azioni prepotenti possono essere perpetrate anche durante il <u>tragitto casa-scuola</u> e viceversa.

CYBERBULLISMO

Con tale termine si intende un'evoluzione del bullismo che si manifesta in rete. La Legge 71/2017 definisce tale "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"

Ci sono alcune particolari <u>caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo</u> tradizionale:

_

² Articolo 1 della legge 29 maggio 2017, n. 71

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo i seguenti comportamenti, alcuni dei quali(*), costituiscono reato:

- > **Flaming***: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- ➤ **Harassment*** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking***: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ➤ **Denigrazione***: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- > Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- > Impersonation* (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

*	dagli artt.:
	☐ 3-33-34 della Costituzione Italiana;
	☐ 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
	□ 2043-2047-2048 Codice Civile;
*	dalle Direttive:
	 MPI n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
	MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
	MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri

dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

- ☐ MPI n.1455/06;
- dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- ❖ dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- ❖ dalla L. 71/2017;
- dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (MIUR Ottobre 2017)

RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

Per essere efficace, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" o, come sarebbe meglio chiamarli, "prepotenti" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni. Pertanto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i
 presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei
 fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

IL COLLEGIO DOCENTI

• promuove scelte didattiche ed educative, eventualmente anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

IL DOCENTE

- si impegna affinché gli studenti acquisiscano il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- presta sempre molta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni.
- Comunica tempestivamente al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico eventuali casi di bullismo e di cyber bullismo di cui viene a conoscenza.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

 vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente per il bullismo e cyber bullismo sui fatti di cui sono a conoscenza.

I GENITORI

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e dal Regolamento d'Istituto;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalla scuola sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

GLI ALUNNI

- imparano le regole basilari della convivenza civile anche quando sono connessi alla rete.
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.

INTERVENTI E PROCEDURE IN CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Il nostro Istituto considera mancanze gravi i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. La gestione dei casi rilevati va differenziata a seconda della loro gravità: fermo restando che è opportuna la condivisione a livello di Consiglio di Classe di ogni episodio, alcune situazioni possono essere affrontate convocando genitori e alunno/a per riflettere insieme su quanto accaduto e su come rimediare. Nei casi più gravi e in ogni ipotesi di reato occorre valutare tempestivamente con il Dirigente Scolastico come intervenire.

Qualora si ravvisino, all'interno dell'Istituto, condotte ricollegabili al bullismo o al cyberbullismo, si dovrà seguire la seguente procedura:

AZIONI	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA	 Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo.
RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Scolastico Referente bullismo Consiglio di classe/interclasse Docenti	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni.
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Scolastico Referente bullismo Coordinatore Consiglio di classe/interclasse Docenti Alunni Genitori	 Informare e coinvolgere i genitori; Responsabilizzare gli alunni coinvolti; Aprire confronti e discussioni in classe; Ristabilire regole di comportamento in classe.
INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Scolastico Coordinatore Consiglio di classe/interclasse Docenti Alunni Genitori	 Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo Lettera di scuse da parte del "bullo" Scuse in un incontro con la "vittima", anche in presenza dei genitori Compito sul bullismo/cyberbullismo Sospensione Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola
VALUTAZIONE	Dirigente Scolastico Consiglio di classe/interclasse Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: > se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante; > se la situazione continua: proseguire con gli interventi

Del suddetto regolamento sono parte integrante il Patto di corresponsabilità e il Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle risorse ICT dell'Istituto.				